REGOLAMENTO (CE) N. 1372/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1994

relativo a massimali indicativi e a talune modalità supplementari d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 745/93 [2], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 745/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'elenco dei prodotti assoggettati al meccanismo complementare applicabile agli scambi e spediti in Portogallo [3], in particolare per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, sono soggette all'MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3819/90 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 172/91 [5], ha stabilito le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90, è opportuno stabilire, per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, per i periodi nei quali il mercato portoghese può considerarsi sensibile per detti prodotti ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regolamento; che la determinazione di tali massimali deve tener conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna, da un lato, e il Portogallo, dall'altro;

considerando che è opportuno stabilire l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS prevista all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3651/90, onde assicurare il corretto funzionamento del regime;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance e le mele, ad esclusione delle mele da sidro, dei codici indicati nell'allegato, i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione e i periodi sensibili del mercato portoghese ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3651/90 sono stabiliti nello stesso allegato.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1 l'importo della cauzione relativa ai titoli MCS di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3651/90 ammonta a 8 ECU per 100 kg di peso netto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.
[2] GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 12.
[3] GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.
[4] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 41.
[5] GU n. L 19 del 25. 1. 1991, pag. 13.

ALLEGATO

Massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Periodo sensibile	Massimale indicativo
0808 10 31 0808 10 33 0808 10 39	Mele, ad esclusione delle mele da sidro	1° settembre 1994 — 31 ottobre 1994 1° novembre 1994 — 31 dicembre 1994	6 200 6 700
0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59		1° gennaio 1995 — 28 febbraio 1995	11 200
0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49	Arance	1° dicembre 1994 — 31 gennaio 1995 1° febbraio 1995 — 31 marzo 1995	3 900 6 200
0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39		1° aprile 1995 — 31 maggio 1995	5 800